



Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 presentato in data 20-08-2021 da **FORCOLIN SONIA** nata a Treviso il 26.12.1967 (c.f.: FRC SNO 67 T 66 L 407Z) residente a . . . (. . .), Via . . .

rappresentata e difesa dall'avv Enrico Villanova del foro di Treviso;

esaminate le integrazioni al ricorso e alla relazione particolareggiata depositate rispettivamente in data 27-9-2021 e 15-10-2021;

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente in Preganziol (TV);
- la ricorrente è debitrice non fallibile in stato di sovraindebitamento;
- non è possibile procedere alla riunione con il proc. 27/2021 relativo al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal coniuge prevedendo espressamente l'art. 7 bis L.3/2012 un'unica procedura solo per i procedimenti di composizione della crisi (accordo di composizione e piano del consumatore) e non per le liquidazioni del patrimonio, fermo restando comunque il necessario coordinamento tra le due liquidazioni reso possibile dall'assegnazione allo stesso Giudice;

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) la proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitrice e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14^{ter} comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità della debitrice persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

ritenuto che la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a

garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti (e, quindi, alla proc. es. immobiliare nr. 242/2017 avanti al Tribunale di Treviso), così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

- a norma dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) L. 3/2012 deve essere fissato l'importo di E. 1.051,39 mensili (pari alla somma indicata dalla stessa ricorrente) al netto delle eventuali imposte quale quota parte necessaria per il sostentamento della debitrice e del suo nucleo (tale importo potrà essere rivisto su istanza della debitrice o del liquidatore al mutare delle condizioni personali e/o familiari e per l'eventuale necessità di locazione di una nuova abitazione); quanto eccede tale somma dovrà essere versato dal datore di lavoro direttamente al liquidatore;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di FORCOLIN SONIA della durata di anni 5;
- nomina liquidatore la dott.ssa Donatella Berto, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,
- dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (tra queste la proc. es. immobiliare nr. 242/2017 attualmente pendente avanti al Tribunale di Treviso) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;
- poiché il patrimonio comprende beni immobili, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

- ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia la ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;
- esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di E. mensili al netto delle eventuali imposte;
- dispone che quanto eccede tale somma dovrà essere versato dal datore di lavoro direttamente al liquidatore.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma I L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, lì 27 ottobre 2021

Il Giudice

Bruno Casciarri